


Riferimento normativo per il 2021	Riferimento normativo per il 2020	Fattispecie di esenzione	Requisito soggettivo
14 TER co 1,2 (istituito da art.4 co 4 L.P. 7/2021)	14 BIS co 1,2	a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze; b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale; c) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast; d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.	Coincidenza tra proprietario e gestore attività - ad eccezione fattispecie lett. b) e d)
14 TER co 3,4 (istituito da art.4 co 4 L.P. 7/2021)	14 BIS co 3	a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze; b) --- c) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast; d) --- e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.	Coincidenza tra soggetto passivo di cui all'art.4, se diverso dal proprietario, e gestore
		fabbricati di qualsiasi categoria catastale destinati a: <ul style="list-style-type: none"> • esercizio rurale • casa per ferie • albergo diffuso 	Coincidenza tra soggetto passivo previsto dall'art.4 e gestore
	NOVITA'	<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati del gruppo catastale D6 (impianti sportivi) • fabbricati di qualsiasi categoria catastale destinati ad agenzia di viaggio e turismo 	Coincidenza tra soggetto passivo previsto dall'art.4 e gestore
14 TER co 5 (istituito da art.4 co 4 L.P. 7/2021)	NOVITA'	<ul style="list-style-type: none"> • alloggi turistici titolari di codice CIPAT ai sensi art. 37 bis L.P. 7/2002 	Coincidenza tra soggetto passivo previsto dall'art.4 e gestore

Presupposti oggettivi:

l'attività svolta nei fabbricati deve risultare in essere: tale circostanza è dimostrabile attraverso le risultanze della Camera di Commercio, una SCIA, la partita IVA (questa tuttavia non è prevista come obbligatoria per certe attività come ad es. i B&B a conduzione familiare ...)

sono da considerare esenti per tutto il 1° semestre anche le attività saltuarie (ma con autorizzazione permanente come ad es. i B&B) o stagionali (come ad es. gli alberghi che svolgono tipicamente la propria attività alcuni mesi nell'anno) o sospese per eventi eccezionali o per scelta del gestore (es. ristrutturazione).

Case ed appartamenti per vacanze	Art.34 L.P. 7/2002
Affittacamere	Art.31 L.P. 7/2002
Esercizi rurali	Art.32 L.P. 7/2002
B&B	Art.33 L.P. 7/2002
Case per ferie	Art.36 L.P. 7/2002
Alberghi diffusi	Art.36 bis L.P. 7/2002
Ostelli per gioventù	Art.35 L.P. 7/2002



Sono riconoscibili solo se è stata presentata al Comune apposita SCIA (adempimento costitutivo dell'attività)

Elemento costitutivo indispensabile del diritto all'esenzione:

presentazione dichiarazione nel termine perentorio del 15/9/2021.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 30/12/2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015).

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 dicembre 2014, n. 52, Numero Straordinario n. 1.

Art. 14-ter Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (45)

In vigore dal 18 maggio 2021

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021, e in corrispondenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per:

- a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
- b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;
- c) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast;
- d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma e dal comma 1.

3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio e turismo, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'articolo 4 e gestore dell'attività in essi esercitata. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma.

4. Il comma 3 si applica anche con riferimento ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6.

5. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente comma. L'esenzione prevista dal precedente periodo compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e soggetto che ha presentato la comunicazione prevista dall'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. Ai fini di questo comma costituisce presupposto in capo al soggetto passivo il codice CIPAT rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore di questo comma, nel caso di variazione del CIPAT richiesta dal 1° giugno al 15 settembre 2021 con l'obbligo di completamento nella scheda di dismissione dei dati catastali identificativi dell'alloggio, se non presenti. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma.

6. I commi 1, 3 e 5 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

(45) Articolo aggiunto dall' art. 4, comma 4, L.P. 17 maggio 2021, n. 7 , entrata in vigore il 18 maggio 2021.